



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 14/02/2002**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 31

Approvazione accordo di programma sottoscritto in data 10 maggio 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio industriale da parte della ditta: Orlando s.r.l.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 10 maggio 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 328 del 10 aprile 2001 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale per la costruzione di macchine agricole e serbatoi e la commercializzazione di accessori ed attrezzature per l'agricoltura in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n° 31 del 05 giugno 2001, con la quale il Consiglio Comunale di SAN SEVERO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 DEL D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Foggia con nota n. 24306 del 16.11.2001;

CONSTATATO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" dal PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dall'art. 1.03, e pertanto, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all'art. 2.01 delle NTA del predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della società "ORLANDO S.R.L." dovrà essere fornita, al Comune di SAN SEVERO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art.34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di SAN SEVERO, l'"Accordo di Programma" per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale per la costruzione di macchine agricole e serbatoi e la commercializzazione di accessori ed attrezzature per l'agricoltura da parte della ditta ORLANDO S.R.L. sottoscritto in data 10 maggio 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n° 127/97, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n. 13.

Bari, lì 4 febbraio 2002

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE DELLA  
Edilizia Residenziale Pubblica Regione Puglia  
Urbanistica - Assetto del Territorio Dott. Raffaele Fitto  
Dott. Enrico Santaniello

---